SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1959

(33ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi » **(32)** (*D'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 524, 525
BENEDETTI 524
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 525

« Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » **(174)** (*D'iniziativa del senatore Angelini Cesare*) **(Rimessione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 524

« Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(565) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 490, 498, 501, 503
BERTOLI 494, 496
BOCCASSI 495
BOSCO 497, 503
CENINI 495
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 494, 495, 497, 498, 503
FIORE 492, 497, 501, 503
OLIVA 497, 498
TRABUCCHI, *relatore* 495, 503
VALMARANA, *ff. relatore* 490, 494, 497

« Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » **(616) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . 510, 511, 513, 514, 516, 517, 520
BERTOLI 516
BOSCO, *relatore* 510, 511, 513, 515, 516, 517, 520
CONTI 519, 520
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 511, 512, 514, 515, 516
TRABUCCHI 515, 516

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Giacometti, Jannaccone. Mariotti, Micara, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mott, Ponti e Ruggeri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zelioli Lanzini, Criscuoli e Fiore.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Angelini Cesare e Benedetti.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro De Giovine, per le finanze Piola e per il bilancio De Luca.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (565)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento del trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la momentanea assenza del relatore senatore Trabucchi, impegnato in Aula, se non si fanno osservazioni la relazione sarà svolta dal senatore Valmarana.

VALMARANA, *ff. relatore.* Il funzionamento della Cassa dipendenti enti locali è noto a tutti gli onorevoli colleghi; quindi su questo argomento mi soffermerò brevemente.

Devo dire innanzitutto che effettivamente i capitali di questa Cassa sono tutti investiti in titoli obbligazionari, che in questi ultimi anni hanno dato utili notevoli (si tratta di miliardi) e che non vengono comprati al prezzo di emissione, bensì al prezzo di emissione diminuito del premio di collocamento spettante alla banca. Una parte dei capitoli invece è investita in immobili, specie a Roma; si tratta di un investimento buono e che, per di più, serve a dare appartamenti ai dipendenti degli enti locali a prezzi relativamente bassi. Infine, da circa due o tre anni, si è iniziato il servizio di cessione del quinto, come per i dipedenti dello Stato. Quest'agevolazione non è già diretta a incoraggiare la contrazione di un debito, ma ad evitare che questi dipedenti possano ricorrere, per eventuali prestiti, a privati, pagando interessi da strozzinaggio.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali — che annovera circa 370 mila iscritti e 65.000 pensionati — esplica la sua attività nel settore della previdenza per i dipendenti degli enti locali, adottando il sistema di finanziamento del premio medio generale, sistema che consiste nell'assicurare un equilibrio tecnico, tra tutte le attività presenti e future e gli oneri per pensioni maturate e latenti, mediante fissazione di una misura di contributo, costante nel tempo, per gli attuali e i futuri iscritti.

Detto sistema costituisce la base del piano tecnico predisposto per l'attuazione dei benefici previsti dal disegno di legge in esame, che, vivamente atteso dalle categorie interessate, mira a dare un assetto stabile alle pensioni in atto e a quelle future.

La necessità di tale assetto deriva dal fatto che esiste, attualmente, una differenziazione tra vecchie e nuove pensioni; infatti, le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 31 dicembre 1953 derivano da un sistema di calcolo diverso da quello che viene ora adottato: sono state, poi, migliorate, nel dopoguerra, mediante aumenti percentuali e la concessione di un assegno integrativo (assegno supplementare) anzichè in base ad un criterio perequativo. Le pensioni relative a cessazioni dal servizio a partire dal 31 dicembre 1953 sono state invece li-

quidate in base ad un nuovo sistema di calcolo introdotto dalla legge 11 aprile 1955, n. 379.

I problemi che vengono definiti con il disegno di legge in esame riguardano:

il miglioramento del trattamento di quiescenza, per i casi di future cessazioni dal servizio;

l'adeguamento delle pensioni in atto, nel senso di conseguire una perequazione di trattamento tra vecchie e nuove pensioni.

Per quanto riguarda la soluzione che viene data al primo problema, occorre richiamarsi al nuovo sistema di pensionamento previsto dalla citata legge n. 379 del 1955, in forza del quale la pensione risulta più aderente al trattamento di attività di servizio. Tale nuovo sistema, sostanzialmente, consiste nel considerare — ai fini del calcolo della pensione degli attuali iscritti — le retribuzioni effettivamente percepite solo a partire da una data fissata, in coincidenza della quale siasi raggiunto un livello stabile delle retribuzioni di attività di servizio: invece, per i periodi di servizio anteriori a tale data, viene attribuita una retribuzione annua costante ragguagliata a quella effettiva riferita ad una data prefissata. Come data di riferimento fu stabilito, con la predetta legge del 1955, n. 379, il 1° gennaio 1954, fissandosi, quindi, come retribuzione-base, la retribuzione a tale data: inoltre venne anticipato — ai fini pensionistici — il conglobamento della retribuzione successivamente attuato dallo Stato con effetto dal 1° luglio 1956.

Ora, occorre tener presente che i miglioramenti delle retribuzioni, verificatisi per effetto del conglobamento al 1° luglio 1956, ed il riordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali stabilito con legge 9 agosto 1954, n. 748 hanno influito nella determinazione di un nuovo più favorevole trattamento economico di attività di servizio dell'intera categoria dei dipendenti degli enti locali. E ciò anche in relazione al principio dell'equa proporzione con la retribuzione dei segretari comunali e provinciali sancito dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Conseguentemente, si rende necessario, con l'adozione di criterio analogo a quello previsto dalla citata legge del 1955, n. 379, di prendere come data di riferimento il 1° gennaio 1958 in luogo del 1° gennaio 1954. La fissazione di tale data è consigliata anche dal fatto che molti enti locali hanno effettuato il conglobamento della retribuzione in unica voce, anzichè con effetto dal 1° luglio 1956, come per gli statali, a decorrere da epoca posteriore a tale data.

Le norme concernenti il predetto miglioramento delle pensioni future sono contenute negli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge; e precisamente:

l'articolo 1 opera lo spostamento dal 1° gennaio 1954 al 1° gennaio 1958 della predetta data di riferimento, in corrispondenza della quale va considerata la retribuzione-base per il calcolo della pensione;

l'articolo 2 fissa i criteri per la determinazione della retribuzione annua costante da attribuire per i servizi anteriori al 1° gennaio 1958, con l'applicazione delle norme annesse alla tabella 1. E poichè tale tabella prevede, tra l'altro, l'applicazione di appositi coefficienti di maggiorazione della predetta retribuzione annua costante, nei casi previsti dall'articolo 20 della legge del 1955, n. 379, ne consegue che viene pure disposta l'abrogazione delle norme contenute in detto articolo;

l'articolo 3 eleva le misure dalla rendita vitalizia costante, parte integrante della pensione.

Alla soluzione del secondo problema, si provvede mediante una riliquidazione perequativa delle pensioni in atto. Il sistema adottato, che ha il pregio di consentire una pratica e semplice applicazione dei miglioramenti, consiste nell'attribuire al pensionato — per tutto il servizio utile — una carriera economica virtuale, il cui livello è ragguagliato alla retribuzione che presumibilmente lo stesso avrebbe percepito al 1° gennaio 1958 in relazione al grado e all'anzianità di servizio. A ciò si provvede mediante l'applicazione dei coefficienti contenuti nella tabel-

la II allegata al disegno di legge, che sono stati calcolati tenendo conto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, relativi agli aumenti di retribuzione ed allo sviluppo di carriera dei segretari comunali e provinciali, nonchè allo sblocco della carriera economica dei predetti avvenuto con l'introduzione degli scatti biennali indefiniti. Detti coefficienti, applicati agli ultimi stipendi effettivamente percepiti a suo tempo dal pensionato, permettono di determinare direttamente una retribuzione annua costante adeguata all'attuale livello dei trattamenti economici di attività di servizio da attribuire al pensionato stesso per tutto il servizio utile.

A tal uopo:

gli articoli 5 e 6, fissano i suesposti criteri di perequazione: in particolare si adotta l'accorgimento di determinare la retribuzione annua costante avvalendosi di tre dati riflettenti gli stipendi percepiti dal pensionato alla fine della carriera, scegliendo tra detti stipendi, una volta rivalutati, quello più favorevole; e ciò al fine di assicurare una migliore riliquidazione della pensione anche nel caso in cui vi siano state oscillazioni degli stipendi negli ultimi anni di permanenza in servizio;

gli articoli 7, 8 e 9 dettano le modalità di perequazione nei casi di servizi simultanei, valutazioni di campagne di guerra ed anni di abbuono, nonchè di pensione aggiuntiva;

l'articolo 10 riguarda la misura della pensione diretta normale e della pensione diretta di privilegio;

l'articolo 11 stabilisce le misure della pensione indiretta e di riversibilità.

Nel disegno di legge in esame vengono pure dettate norme che tendono a chiarire quelle contenute nell'articolo 12 della summenzionata legge del 1955, n. 379, concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva, determinazione che riveste importanza fondamentale per il funzionamento del sistema di pensionamento (articoli 15, 16, 17 e 18).

In particolare, la norma contenuta nell'articolo 18 — che limita la retribuzione contributiva dei dipendenti dei Comuni e delle Provincie a quella dei rispettivi segretari comunali e provinciali — deriva dal noto principio dell'equa proporzione degli stipendi sancito dall'articolo 228 del citato testo unico della legge comunale e provinciale 1934, n. 383.

È importante rilevare, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si fa fronte senza aumento di contributo, destinando alla relativa copertura le disponibilità attuali e quelle che sono tecnicamente prevedibili per il futuro, derivanti dall'aumento del numero degli iscritti, nonchè dalla previsione di un tasso di rendimento dei capitali della Cassa, sia pure per un limitato periodo, superiore di circa un punto al tasso prudenziale adottato per le valutazioni del bilancio tecnico.

FIORE. Ho ascoltato la relazione la quale spiega le ragioni della presentazione di questo disegno di legge. Con la legge 11 aprile 1955, n. 379, si migliorò il sistema pensionistico, ma soltanto per quanto riguardava le pensioni percepite dagli iscritti dal 1° gennaio 1954, mentre quelli che erano stati messi in pensione prima di tale data rimasero al vecchio livello. E allora si pose la questione di equiparare anche per costoro il trattamento di pensione. Il Tesoro oppose che ciò non sarebbe stato possibile se non si fosse ultimato il bilancio tecnico. Il bilancio tecnico, finalmente, dopo tante pressioni della Commissione, fu ultimato il 31 dicembre 1957. Allora, in base alla legge 11 aprile 1955, n. 379, si nominò una Commissione perchè provvedesse alla compilazione di un disegno di legge per la perequazione di dette pensioni; e, alla fine, dopo tanto studio, la Commissione partorì questo disegno di legge che stiamo discutendo.

Qui si parla di perequazione; in fondo non c'è alcuna perequazione, perchè avremo nuovamente una sperequazione, anche se sarà di minore entità. Perchè la perequazione al 1° gennaio 1958 viene fatta in questo modo: si sono presi gli stipendi dei segretari comunali nei diversi periodi, si sono aumentati di un'aliquota che si aggira normalmente dal 20 al 25 per cento e si è fatto un rapporto tra lo stipendio al 1° gennaio 1958 e

i vari stipendi scaglionati nel tempo. Quindi si tratta di una perequazione della media generale, perchè si è fatta prima una media generale degli stipendi di segretario comunale, poi un'altra media generale su questa media generale dei vari stipendi dei dipendenti.

La difficoltà qual'era, per fare la vera perequazione, cioè per fare la liquidazione così come si è fatto per gli statali? Per i pensionati degli enti locali bisognava esaminare circa 15 000 organici di tutti i dipendenti degli enti locali, vederne la funzione; solo in questa maniera avremmo avuto la vera perequazione.

Porto un caso limite. Per esempio, un impiegato, col sistema della legge attuale, dovrà avere la stessa pensione che ha in atto: lire 33.200, mentre se si considera come base lo stipendio di un suo collega al 1° gennaio 1958, dovrebbe percepire una pensione di lire 45.900. Vi sono circa 13.000 lire di differenza. Naturalmente questo è un caso limite; ma ci sono casi in cui la sperequazione sarà di quattro, cinque, seimila lire al mese. Non c'è quindi dubbio che questo disegno di legge non ci porta alla perequazione, pur facendo fare alla soluzione del problema un passo avanti.

Ci sono però delle incongruenze che si potrebbero sanare. Su 65.000 pensionati, il 92 per cento ha avuto un miglioramento della pensione, mentre l'8 per cento non l'ha avuto; e si trattava di quelli che ne avevano più bisogno. E allora noi presenteremo un emendamento perchè almeno si dia, a titolo simbolico, un aumento di 2.000 lire al mese a coloro i quali, attraverso l'applicazione di que ste tabelle, non avrebbero diritto a nessun aumento.

Poi c'è l'altra questione; e per questa sono disposto anche a non insistere nel mio emendamento. Nel 1958 è stata approvata una legge per i segretari comunali ed i segretari provinciali con la quale si è abolito l'ultimo grado — l'ottavo e il nono — e allora i funzionari degli enti locali hanno aumentato tutti un grado, quindi hanno migliorato la loro posizione. I vecchi pensionati, coloro i quali sono andati in pensione prima del gen naio 1954, si troverebbero danneggiati. Ora gli attuariali dicono che di questi è stato tenuto conto nelle tabelle. A me ciò non risulta, nè posso affermare il contrario, perchè non ho avuto tempo di esaminare le tabelle; ho tentato di farlo, ma il tempo materiale mi è mancato. Però se il rappresentante del Governo dichiara che nel calcolo delle tabelle — che all'atto pratico ci riserviamo di vedere e, se così non fosse, potremmo presentare un disegno di legge di correzione — si è tenuto conto di questo mutamento di grado, io posso anche desistere dal mio emendamento.

Ancora un'altra grossa questione. Come avviene spesso in occasione di disegni di legge del genere, si pone la questione di principio e allora in questo disegno di legge si sono introdotti articoli (il 4, e poi il 15, 16, 17 e una parte del 18) che recano criteri di interpretazione dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Nè chiederò lo stralcio di questi articoli appunto perchè c'è, all'atto, una Commissione che studia l'ordinamento degli enti locali e non ha ancora terminato i suoi lavori.

Noi insistiamo nell'emendamento che presenteremo; è stata introdotta per la prima volta una specie di scala mobile zoppa per quanto riguarda i dipendenti statali e i pensionati statali. Dico « zoppa » in quanto non è una vera scala mobile. Perchè oggi, giacchè siamo in tema non facciamo per i pensionati degli enti locali quello che abbiamo fatto per gli statali? Mi pare che non ci si possa appigliare ad una questione di carattere finanziario, perchè le Casse degli enti locali sono oggi in grado di sopportare questo modestissimo peso. D'altra parte tutte le volte che abbiamo approvato un disegno di legge che riguardava i pensionati statali abbiamo dato facoltà agli Enti locali di estendere gli stessi benefici ai loro dipedenti. Perchè, dunque, in sede di discussione di questo disegno di legge non dovremmo estendere i benefici che abbiamo ammesso con lo assegno integrativo, anche per gli enti locali?

Poi, un altro desiderio: vi sono pensionati degli Enti locali che non dipendono dagli Istituti di previdenza, ma dipendono dai Comuni. Normalmente, per il passato, tutte le

volte che si è fatto un miglioramento per gli Istituti di previdenza, si è data autorizzazione a farlo anche agli Enti locali, che hanno una Cassa pensioni speciale. Ed allora chiediamo che anche in questo disegno di legge, — e presenterò un emendamento in tal senso — si introduca il criterio che anche per i pensionati degli Enti locali si è tenuti ad operare l'integrazione.

E infine un'ultima questione, quella della decorrenza: noi abbiamo sempre, appena uscita la legge n. 379, che data dall'aprile 1955, chiesto e sostenuto che il provvedimento dovesse riguardare tutti i vecchi pensionati — ed anche nel 1956 quando abbiamo approvato un aumento, ed avevamo dato un piccolo anticipo per tamponare la situazione, la decorrenza venne fissata al 1° gennaio 1954 — e che la relativa decorrenza avesse luogo ugualmente dal 1° gennaio 1954. Proprio in sede di Commissione si disse che la decorrenza della nuova pensione perequativa doveva essere agganciata al 1° gennaio 1954. perchè era quello il momento di rottura tra le vecchie e le nuove pensioni. Noi presenteremo pertanto un altro emendamento, affinchè questo provvedimento legislativo abbia effetto, per quanto concerne la pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1954.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dichiaro che il Governo accetta l'emendamento con il quale si chiede l'aumento di duemila lire per la pensione di quei dipendenti che beneficiano in minima misura o non beneficiano affatto dell'aumento, così come accetta l'ordine del giorno e la relativa modifica che verrà apportata all'articolo 10.

Per gli altri emendamenti osservo innanzitutto che il coefficiente per l'aumento in grado, come è già detto nella relazione, è stato calcolato e se ne è tenuto conto nei vari provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo relativi all'aumento di retribuzione e allo sviluppo di carriera dei segretari comunali e provinciali nonchè allo sblocco delle carriere dei predetti avvenuto con l'esecuzione degli scatti biennali indefiniti.

Possiamo senz'altro dichiarare che si è tenuto conto delle osservazioni avanzate dal senatore Fiore (cioè: aumento di grado, sviluppo di carriera, senza considerare il gruppo dei comuni cui appartenevano i segretari).

Non possiamo assolutamente accettare lo emendamento che si vuole proporre all'articolo 20 sulla retroattività, per due ordini di ragioni: 1) come il senatore Fiore sa benissimo, in quanto competentissimo in materia, il provvedimento ha i suoi impegni finanziari; 2) le conclusioni finanziarie sono strettamente legate ai provvedimenti e non possiamo andare al di là delle previsioni della spesa.

C'è a questo proposito un'osservazione da fare: abbiamo adeguato il momento di decorrenza proprio al 1° gennaio 1958 perchè le pensioni sono state calcolate sullo stipendio goduto a quella data: ora sarebbe una contraddizione portare le retroattività del provvedimento al gennaio del 1954.

Inoltre non possiamo fare fronte alla spesa senza rivedere tutta la legge e non è possibile modificarla, senza ritardarne ulteriormente l'entrata in vigore.

BERTOLI. Se vi sono difficoltà di retrodatare dal 1958 al 1954 come chiediamo noi, non insistiamo: sulla decorrenza ci possiamo anche mettere d'accordo. L'aumento dell'onere per la decorrenza, calcolato in base alla legge e di cui è fatto cenno nella relazione, non è tale da compromettere la stabilità della Cassa. D'altra parte noi non vogliamo che la legge venga ritardata, chiediamo solo che si cerchi di andare incontro all'aspettativa di coloro che desiderano il miglioramento della pensione. Sappiamo altresì che la Cassa degli Enti locali si è trasformata in banca e va facendo finanziamenti con dei tassi notevoli...

VALMARANA, *ff. relatore* ... l'interesse del 7 o 10 per cento, che non è notevole.

BERTOLI. Esso comunque consente un margine di cui noi non conosciamo l'entità. Può darsi che il Governo sia in grado di darci qualche delucidazione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per dare delle delucidazioni in questo campo, avremmo bisogno di moltissimo tempo perchè per fare i calcoli di cui parla la relazione, una commissione tecnica ha lavorato per anni. La Cassa non è stata mossa da alcun senso restrittivo; si è cercato di fare tutto il possibile e di utilizzare tutte le disponibilità per andare incontro ai pensionati degli Enti locali, anche perchè si è pensato che problemi del genere se non maturavano oggi, maturavano domani e naturalmente anche il senatore Fiore avrà fatto i suoi calcoli e indubbiamente presenterà un disegno di legge per migliorare ulteriormente le pensioni. Lo assicuro tuttavia che tutti gli sforzi che si sono potuti fare sono stati fatti ed allo stato delle cose non possiamo andare al di là dei limiti fissati.

BOCCASSI. C'è una sperequazione enorme tra quelli che sono andati in pensione fino al 1ª gennaio 1954 e coloro che sono andati dopo. La pensione dei primi è ridotta di più che la metà. Non è vero che le condizioni finanziarie della Cassa non permettano una retrodatazione: sarebbe opportuno un'inchiesta parlamentare sulla Cassa per le pensioni ai dipedenti degli enti locali.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Quanto all'articolo 14 siamo in un campo diverso della finanza locale e non possiamo obbligare gli enti locali ad andare oltre le dichiarate possibilità, se non si arriverà ad una riforma a carattere unitario. Ne terremo comunque conto nella formulazione di un eventuale prossimo disegno di legge.

CENINI. In linea di massima sono favorevole al provvedimento; vorrei tuttavia sapere dal relatore se gli aumenti delle pensioni comportano dei maggiori oneri nei contributi agli Enti locali. Per quanto riguarda le pensioni che sono a carico della Cassa non sembrerebbe; ma l'articolo 14, che riguarda anche le pensioni che sono a carico degli Enti locali sembra recare un certo onere per detti Enti anche se non notevole. Ora voglio fare presente alla Commissione che gli Enti locali si trovano in condizione, anzi nella necessità, di aver bisogno di maggiori entrate e non di sopportare nuovi gravami.

Noi sappiamo che il disegno di legge relativo alla sistemazione dei bilanci degli Enti locali, all'esame presso la nostra Commissione, ormai fino all'autunno non andrà in discussione; sappiamo che il provvedimento per miglioramento economico al personale statale prevede la possibilità di estendere i benefici da esso previsti agli Enti locali e che per la applicazione di questo provvedimento è già stato chiesto che ci siano nuove entrate a favore degli Enti locali. Ora, ripeto, non è stato ancora approvato il disegno di legge sulla finanza locale e mi rendo conto che finchè non sarà stata votata questa, non è possibile studiare quelle altre misure, dal Governo e da parte nostra, per fare fronte ai miglioramenti delle retribuzioni del personale degli Enti locali.

In queste condizioni, approvare un disegno di legge che importa invece delle nuove spese per gli Enti locali, credo che sia impossibile; e pertanto avanzo la proposta di rinviare in discussione del provvedimento in esame almeno fino a quando il disegno di legge sulla finanza locale sia approvato da uno dei due rami del Parlamento. Ritengo, in tal modo, di farmi eco delle esigenze degli Enti locali.

TRABUCCHI, *relatore.* Vorrei trattare la questione dal punto di vista generale e da uno particolare.

Comincio dalla questione particolare. Si dice nella relazione che le indagini svolte consentono di prevedere con sufficiente grado di attendibilità che l'onere per il miglioramento e la perequazione delle pensioni assommi ad un valore capitale di lire 132 miliardi e che tale onere possa disporsi senza ricorso ad alcun aumento di contributo, nè attuale, nè futuro, trovando esso totale copertura nelle disponibilità della Cassa, costituite per lire 12 miliardi dall'avanzo attuariale riscontrato dall'aggiornamento al 1° gennaio 1958 dell'ultimo bilancio tecnico, per lire 29 miliardi dalla giustificata ipotesi di

un aumento del numero degli iscritti in relazione all'attuale sviluppo demografico, e per lire 91 miliardi dal maggior rendimento dei capitali nei confronti di quello previsto in base al saggio tecnico delle valutazioni di bilancio.

Sostanzialmente, il disegno di legge al nostro esame, nella sua tecnica attuariale, è coperto dalla speranza di un maggiore rendimento dei capitali. Come sono impiegati i capitali degli Istituti di previdenza tutti lo sanno: sono impiegati, infatti, prevalentemente in mutui agli stessi Enti locali, oppure anche in fabbricati, che vengono poi affittati allo Stato. I mutui vengono concessi ad un tasso stabilito dagli Istituti di previdenza del 7 o 7,50 per cento.

Naturalmente, dobbiamo convenire con il senatore Cenini, che alla lunga pagano prevalentemente gli Enti locali. Quindi, non possiamo dire di no ad un complesso di riordinamento delle pensioni; però dobbiamo tener conto e dire chiaramente che facciamo la beneficenza a carico prevalentemente degli Enti locali e per il resto a carico dello Stato (con il ricavato degli affitti piuttosto elevato pagato per i fabbricati di proprietà degli Istituti di previdenza).

Sono, dunque, favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma desidero sottolineare che la situazione è esattamente quella che ho esposto.

Il secondo punto riguarda un concetto più generale, che mi pare vada messo nella giusta luce. Noi siamo di fronte ad una Cassa di previdenza, cassa alimentata dai contributi degli interessati e dei loro datori di lavoro, che provvede a ripartire le varie somme per fissare le pensioni, le indennità a seconda di quello che si è accumulato. Io non nego che sia giusto aumentare le pensioni del passato, ma ciò non può essere fatto con il denaro di coloro che vanno in pensione oggi, perchè è contro la struttura e l'ordinamento della Cassa. Allora dico al Governo: noi approviamo questo disegno di legge, perchè riteniamo che i motivi di natura sociale prevalgano sui motivi economici statutari e su quelli, anche, se vogliamo, di giustizia; ma coloro che pagano oggi i contributi avrebbero diritto, secondo uno stretto concetto giuridico, di dire che la pensione loro spettante dovrebbe essere maggiore in quanto maggiori sono i redditi e maggiori, in fine, sono gli investimenti che i contributi degli iscritti consentono agli Istituti di previdenza.

Cerchiamo allora — non dico oggi, ma per lo meno in futuro — di valutare se non sia il caso di creare un regime meno complicato.

B E R T O L I . Sono contrario alla proposta di rinvio della discussione formulata del senatore Cenini il quale si preoccupa degli eventuali oneri che deriverebbero agli enti locali dalla applicazione della norma espressa dall'articolo 14 del provvedimento in esame; preoccupazione sottolineata dal senatore Trabucchi, il quale ha in un certo senso allarmato ancor più la Commissione; egli ha infatti affermato che agli Enti locali deriverebbero altri oneri in quanto i 91 miliardi corrispondono ad interessi che gli Enti locali dovranno pagare alla Cassa. Io ritengo che noi non possiamo sospendere la discussione per la preoccupazione di un onere — molto piccolo, sia ben chiaro — a carico degli Enti locali, in attesa che il Parlamento esamini il provvedimento sulla finanza locale, perchè se noi dovessimo adottare un tale principio, finiremmo per bloccare tutta l'attività, specialmente quella dei Comuni. Io penso piuttosto che il maggior onere che deriva dallo articolo 14 del disegno di legge in esame dovrebbe stimolare Governo e Parlamento a sistemare una buona volta tutta la questione degli Enti locali.

In ordine a quanto affermato dal senatore Trabucchi, devo poi precisare che non sono del parere che l'onere della capitalizzazione vada a carico degli Enti locali, in quanto non è che gli Enti locali vengano sollecitati a contrarre nuovi mutui per far fronte a questa spesa, bensì gli Enti locali stessi faranno dei mutui che serviranno per affrontare i *deficit* di bilancio o le spese straordinarie, cosa che farebbero egualmente, anche se non andasse in vigore il provvedimento in esame; l'unico fatto nuovo semmai è che gli Enti locali saranno indirizzati verso l'apposita Cassa a ragione di una maggiore liquidità e di un miglior trattamento; ma è chiaro che se non vi fosse tale Cassa, gli Enti locali do-

vrebbero ricorrere ai normali Istituti finanziari per far fronte alle proprie esigenze.

Per queste ragioni sono contrario alla proposta di sospensiva.

OLIVA. Devo chiarire che la mia posizione — benchè notoriamente sia intesa a una certa preoccupazione a favore degli Enti locali — nel caso in esame non concorda con l'atteggiamento del senatore Cenini, nel senso che ritengo che non si debba caricare sulle spalle degli amministratori locali la necessità di applicare un provvedimento, perchè, per le ragioni sostanziali esposte dal senatore Trabucchi, si tratta di un provvedimento che è desiderato proprio dagli stessi amministratori locali, i quali, semmai, si sono sempre lamentati di non poter essere più generosi, in quanto le autorità di controllo impediscono maggiori spese. Data la situazione attuale, io penso che in tema di articolo 14 le conseguenze saranno relativamente modeste; vorrei dire che si sono sempre fatti aggiornamenti in questo genere. Perchè, lo dico in particolare al senatore Fiore, qui non è tanto questione di retroattività, quanto del fatto che se andiamo oltre il 1° gennaio 1958 noi creiamo un problema di bilancio. Lo Stato può fare tutto quello che vuole, può fare i calcoli che crede, ma non così gli Enti locali; e tenga presente, senatore Fiore, che noi siamo appena reduci da una norma come quella dell'articolo 16 dell'aumento delle retribuzioni, per cui abbiamo dovuto praticamente accollarci questo onere. Ed evidentemente, qualunque sia la nostra parte politica, non solo non vogliamo fare delle brutte figure nei confronti dello Stato, ma cerchiamo di adoperarci a costo di trovare chissà dove i fondi.

Io desidero sapere non tanto se sia previsto che agli Enti locali deriverà un onere immediato, attuale o retroattivo, che dovrà essere in qualche modo coperto; ma se, attraverso le norme del disegno di legge in esame, attraverso la valutazione o l'ampliamento della valutazione della retribuzione ai fini contributivi, è previsto un aumento di oneri futuri per gli Enti locali.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È escluso.

FIORE. È escluso per ora e per il futuro.

OLIVA. E allora per quale motivo sono stati inseriti nel provvedimento gli articoli 15 e 16? Forse per prevedere per il futuro una estensione degli elementi che compongono la valutazione attuale? Io desidero essere ragguagliato sulla differenza tra la legislazione precedente e quella che si va ad adottare, cioè quali sono le ragioni per cui si è ritenuto necessario di inserire nel provvedimento gli articoli 15 e 16. È possibile che da questa diversa regolamentazione della materia derivino aumenti agli Enti locali?

VALMARANA. Il senatore Fiore ed altri avevano chiesto la soppressione di tali articoli perchè hanno un carattere restrittivo.

OLIVA. A me sembra che non sia poi tanto restrittivo il carattere di queste norme; anzi mi pare che, a furia di ammennicoli, la valutazione arrivi a limiti elevatissimi. Per esempio, io sono del parere che l'alloggio di servizio è un di più che non deve essere calcolato, perchè il proprietario che gode di una determinata retribuzione e in più ha l'alloggio di servizio, domani non deve avere una pensione maggiore per il fatto che ha avuto una tale agevolazione. Su questo punto vorrei una precisa dichiarazione: che tra gli assegni in natura non sono compresi gli alloggi di servizio.

BOSCO. Si potrebbe redigere un ordine del giorno.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Governo accede all'interpretazione data dal senatore Oliva, cioè che fra gli assegni in natura non debbano comprendersi gli alloggi di servizio.

FIORE. Noi non siamo d'accordo. Io non insisto sul mio emendamento perchè di accordo con il relatore che sarebbe stato redatto un ordine del giorno: atteniamoci a tale ordine del giorno, altrimenti tutto ritornerebbe allo stato precedente.

OLIVA. Io sono lietissimo che si aumentino gli assegni, ma sono preoccupato del fatto che ci siano dei pensionati che vengono a usufruire di provvedimenti per i quali non hanno sopportato il relativo onere.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La preoccupazione del senatore Oliva non ha motivo di esistere: infatti è pacifico — e del resto sarà precisato anche nell'ordine del giorno — che per essere ammessi a usufruire delle varie facoltà, occorre aver sempre contribuito per il conseguimento di tali diritti.

Devo poi una risposta al senatore Cenini: si calcola che i nuovi oneri che verrebbero addossati agli enti locali sarebbero, al massimo, di 200 milioni, distribuiti fra otto Enti. Si tratta quindi di somme assolutamente irrilevanti.

BOSCO. Vorrei pregare il Presidente di rendersi interprete presso il Governo della necessità di discutere al più presto anche il disegno di legge relativo alla sistemazione dei bilanci degli enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, già in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sostituendo, però, la data predetta a quella del 1° gennaio 1954 indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, del servizio utile, nonchè dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato articolo 18.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo previsto dall'articolo stesso, nei casi contemplati dalla tabella I unita alla presente legge, deve essere maggiorata secondo le norme annesse alla tabella medesima.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge rimangono abrogate le norme contenute nell'articolo 20 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Rimane ferma la valutazione dei servizi simultanei che abbiano avuto termine nel periodo dal 1° gennaio 1954 al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge con una maggiorazione della pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14 ,16, 17, 18 e 19 della citata legge 11 aprile 1955, n. 379.

(*È approvato*).

Art. 3.

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilità, è elevato, con effetto dalla data predetta:

— a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

— a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

— a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilità.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti dgli enti locali avente servizio utile anteriore alla data da cui ha effetto

la presente legge, ai servizi o periodi anteriori a tale data per i quali sia stato o sia concesso il riscatto su domanda presentata non prima della data medesima, ai fini della determinazione della pensione teorica di cui all'articolo 19 della legge 11 aprile 1955, n. 379, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua pari a quella presa o da prendersi a base per il calcolo del relativo contributo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, prendendo per base la pensione teorica determinata con l'applicazione delle disposizioni contenute nel numero 3) delle norme annesse alla tabella A unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, come se la retribuzione annua pensionabile fosse stata costante per l'intera durata del servizio utile.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, all'intero servizio utile che ha dato luogo alla pensione, considerato, in ogni caso, in anni interi ed entro il limite massimo di anni cinquanta, è attribuita la retribuzione annua pensionabile costante risultante dall'applicazione delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge, prendendo per base le retribuzioni annue contributive ovvero, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1954, gli stipendi o salari pensionabili, riferiti alle date di cessazione, del 1° gennaio dell'anno di cessazione e del 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione. Nel caso di temporanea assenza dal servizio ad una o a due delle date predette, si prendono per base solo le retribuzioni o la retribuzione riferita alle due o all'unica data rimanenti. Nel caso di temporanea assenza dal servizio a tutte le tre date predette, si prende per base la retribuzione riferita alla data di presenza in servizio immediatamente anteriore.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'articolo 5, è determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Qualora ai fini della determinazione dell'importo della pensione originaria sia ricorsa la valutazione delle campagne di guerra o di analoghe maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, oppure il computo degli anni di abbuono nei casi di esodo volontario previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, e dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225, o di mancato giuramento di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti è maggiorata di un'aliquota pari alla frazione avente per numeratore il numero di campagne di guerra o di anni di abbuono e per denominatore quello degli anni di servizio utile, con l'avvertenza, però, che in nessun caso la pensione teorica così maggiorata può superare quella che si otterrebbe dall'attribuzione del limite massimo di anni cinquanta di servizio utile previsto dall'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 9.

Qualora il trattamento di pensione spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge sia comprensivo di pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ai fini della riliquidazione, la pensione teorica risultante dall'applicazione degli articoli precedenti con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria deve essere maggiorata della pensione teorica relativa alla parte di pensione aggiuntiva riferita ai servizi di reiscrizione o di continuazione di iscrizione da determinarsi con l'applicazione degli articoli 5 e 6, attribuendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante di cui all'articolo 6, la retribuzione annua contributiva costante definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II unita alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata in nessun caso può essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dall'articolo 6.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Angelini Cesare, Fiore e Braccesi due emendamenti: 1) nel secondo comma la dizione « in nessun caso », va modificata in « non »; 2) si propone di aggiungere un terzo comma del seguente tenore: « In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, può essere inferiore a quella spettante complessivamente, per pensione e assegni supplementari, al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge; aumentato della somma fissa di lire 26.000 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Angelini Cesare, Fiore e Braccesi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Angelini Cesare, Fiore e Braccesi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« L'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata è pari alla pensione teorica determinata in applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli dal 5 al 9 nel caso di pensione normale e alla predetta pensione teorica aumentata di un decimo nel caso di pensione di privilegio.

L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio riliquidata non può essere inferiore ai due terzi della pensione teorica che si otterrebbe dall'applicazione degli articoli 5, 6 e 7 attribuendo come servizio utile quello massimo di anni cinquanta previsto dell'articolo 6.

In nessun caso l'importo annuo lordo della pensione diretta riliquidata, normale o di privilegio, può essere inferiore a quella spettante complessivamente, per pensione e assegni supplementari, al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge; aumentato dalla somma fissa di lire 26.000 ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Ai fini della riliquidazione delle pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo annuo lordo si determina in base al nuovo importo virtuale della corrispondente pensione diretta applicando le norme stabilite in materia dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fiore un emendamento aggiuntivo che verrebbe inserito come articolo 11-*bis*, e del seguente tenore:

« Nel caso in cui l'ente locale, presso il quale il pensionato cessò dal servizio, sia stato successivamente elevato di classe, la riliquidazione prevista dall'articolo 5 sarà effettuata su domanda dell'interessato, attribuendo a questo il trattamento corrispondente alla qualifica attribuita in seguito al passaggio di classe alle funzioni da lui già esercitate.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

FIORE. Lo ritiro per l'assicurazione che ha dato il Sottosegretario per il tesoro che sarà esaminata la situazione finanziaria dei dipendenti degli enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità. Il nuovo importo annuo lordo della pensione in nessun caso può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e per assegno supplementare al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione di cui al comma precedente è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Valmarana un emendamento tendente a sopprimere il secondo periodo del primo comma: « Il nuovo importo annuo lordo della pensione in nessun caso può essere inferiore a quello spettante complessivamente per pensione e per assegno supplementare al giorno precedente la data in cui ha effetto la presente legge ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Valmarana.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 il quale, con lo emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 è comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilità.

Il nuovo importo annuo lordo della pensione di cui al comma precedente è arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire ».

(*È approvato*).

Art. 13.

A favore del titolare di pensione riliquidata in applicazione dei precedenti articoli, spetta, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, la rendita vitalizia costante nella nuova misura prevista, per il corrispondente caso o condizione di età, dall'articolo 3.

Il nuovo trattamento costituito dalla pensione riliquidata e dalla rendita vitalizia costante assorbe gli emolumenti eventualmente goduti al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge nelle forme di assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni e di assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, il nuovo trattamento risultante in applicazione degli articoli dal 5 al 13 è ripartito per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

La retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è la risultante degli emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale, della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.

Gli assegni in natura, le indennità sostitutive di detti assegni, nonchè gli aggi, costitutivi della parte fondamentale della retribuzione e previsti dalle disposizioni o dai contratti di cui al comma precedente, sono da considerarsi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.

(*È approvato*).

Art. 16.

L'assegno fisso e ricorrente corrisposto, dall'ente, alla cui dipendenza è l'iscritto, per speciale mansione espletata presso l'ente medesimo oppure per conto di esso presso altri enti, è da comprendersi nella retribuzione annua contributiva qualora, ai sensi delle norme di legge o regolamentari, l'espletamento della predetta mansione rientri tra i compiti esclusivi pertinenti al posto ricoperto dall'iscritto.

Le eventuali mensilità oltre la tredicesima corrisposte a titolo di gratifiche annuali o altrimenti periodiche, anche se erogate, interamente od in parte, con il sistema degli acconti a quote mensili, sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva soltanto per gli iscritti con trattamento economico di attività di servizio regolato da contratto collettivo di lavoro e comunque limitatamente alla parte di esse corrisposte obbligatoriamente ai sensi del rispettivo contratto di lavoro.

In nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione annua contributiva:

— i compensi per larovo straordinario anche se corrisposti in forma forfettaria fissa;

— i compensi per lavori di carattere eccezionale;

— le quote o assegni aggiuntivi dovuti per i familiari a carico;

— le indennità comunque corrisposte in relazione ai diritti di segreteria previsti dall'articolo 205 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

— le indennità di carica o di grado;

— le eventuali indennità invernali;

— le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto;

— gli altri assegni analoghi a quelli sopra indicati.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per i segretari comunali e provinciali, la retribuzione annua contributiva è unicamente costituita:

a) dalla retribuzione conglobata ai sensi di legge e considerata con gli eventuali aumenti periodici dovuti in base all'anzianità di qualifica ovvero, per il periodo dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956, dagli emolumenti che hanno concorso alla formazione della retribuzione stessa;

b) dalla tredicesima mensilità;

c) dall'eventuale assegno personale di sede di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, o dal corrispondente importo compreso nella quota di aggiunta di famiglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

d) dall'eventuale indennità mensile prevista dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

e) dagli eventuali assegni in natura o indennità sostitutive degli assegni stessi che rientrino tra quelli contemplati dal comma secondo dell'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 18.

Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera, per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe.

Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.

(*È approvato*).

Art. 19.

I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960.

(*È approvato*).

Art. 20.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'Allegato contenente le tabelle relative al coefficiente per la determinazione della retribuzione pensionabile annua costante da attribuire al pensionato per tutto il servizio utile.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei domandare, sulle tabelle, un chiarimento. Nella Tabella II, dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955 c'è un concetto di progressività. A un certo momento da 0,968 per anni 24 passa a un coefficiente di 0,965 per anni 25: scatta di tre punti; poi scatta di quattro punti per anni 26, di quattro, per anni 27; e a 28 scatta di ben sette punti; poi si torna indietro: scatto di 6 punti (0,935), scatto di 9 punti (0,925), poi ancora di 9 punti. Quindi a un certo momento si fa uno scatto maggiore, poi si torna indietro: perchè?

BOSCO. Evidentemente si riferisce a quelli che sono i casi normali delle altre tabelle che sono sempre fatte così.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ne conosco la ragione, ma posso informarmene.

TRABUCCHI, *relatore*. Temo che vi sia un errore.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di dare spiegazioni al riguardo. Comunque, ce si fosse un errore, lo correggeremo.

FIORE. Queste tabelle sono state ottenute in questo modo: si sono presi gli stipendi dei segretari comunali dei diversi gradi, a seconda dei provvedimenti che, anno per anno, sono stati presi per i segretari comunali, sono stati rapportati allo stipendio del gennaio 1958, e dal rapporto è venuta fuori l'aliquota. Quindi può darsi che l'aliquota si riferisca ad un determinato provvedimento che per quel grado di segretario comunale ha portato uno spostamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Spero che sia così. Comunque, ho posto la domanda.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, do lettura delle tabelle di cui all'allegato:

ALLEGATO.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA I

1. – Per ciascun iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge si determina, alla data stessa:

— l'età;

— la durata del servizio utile espressa in anni interi oppure le distinte durate nel caso di servizi simultanei;

— il rapporto tra la retribuzione pensionabile annua riferita al 1° gennaio 1954 ovvero alla posteriore data di inizio del servizio e quella riferita alla data da cui ha effetto la presente legge.

2. – Per ciascun servizio utile si effettua il confronto tra il rapporto ottenuto in applicazione del n. 1) e quello minimo rispettivo sottoindicato:

Servizio iniziato il 1° gennaio 1954 o successivamente		Servizio iniziato anteriormente al 1° gennaio 1954			
Durata	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo	Età dell'iscritto al 1° gennaio 1958	Rapporto minimo
0	1,000	fino a 58	0,925	67	0,882
1	0,998	59	0,921	68	0,874
2	0,983	60	0,916	69	0,866
3	0,962	61	0,913	70	0,859
4	0,939	62	0,908	71	0,836
		63	0,904	72	0,803
		64	0,900	73	0,759
		65	0,895	74	0,705
		66	0,890	75 o più	0,645

La maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante prevista dal comma primo dell'articolo 2 deve essere apportata nel caso in cui dal confronto effettuato il rapporto di cui al n. 1) risulti superiore a quello minimo.

3. – Nel caso previsto dall'ultimo comma del n. 2) in cui occorra procedere alla maggiorazione della retribuzione annua pensionabile costante, si calcola la frazione avente per numeratore il prodotto della differenza tra il rapporto di cui al n. 1) e quello minimo indicato al n. 2) per il coefficiente dell'annessa tabella I corrispondente al servizio utile e per denominatore il predetto rapporto minimo.

4. – La maggiorazione da apportare alla retribuzione annua pensionabile costante ai sensi del comma primo dell'articolo 2 è pari alla frazione di cui al n. 3) della retribuzione stessa.

TABELLA I

COEFFICIENTI PER LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 2.

Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente	Servizio utile (anni)	Coefficiente
0	1,00000	17	0,93322	34	0,97917
1	1,00000	18	0,93858	35	0,98025
2	0,75345	19	0,94358	36	0,98127
3	0,66997	20	0,94793	37	0,98222
4	0,62712	21	0,95184	38	0,98311
5	0,70626	22	0,95537	39	0,98395
6	0,75919	23	0,95856	40	0,98473
7	0,79699	24	0,96150	41	0,98549
8	0,82528	25	0,96413	42	0,98621
9	0,84744	26	0,96654	43	0,98690
10	0,86514	27	0,96868	44	0,98755
11	0,87986	28	0,97064	45	0,98818
12	0,89210	29	0,97238	46	0,98878
13	0,90266	30	0,97400	47	0,98935
14	0,91188	31	0,97543	48	0,98990
15	0,91992	32	0,97680	49	0,99042
16	0,92700	33	0,97801	50	0,99092

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

La determinazione della retribuzione annua pensionabile costante da attribuire ai sensi dell'articolo 6 si effettua nel modo seguente:

1. – Ciascuna retribuzione annua contributiva, ovvero stipendio o salario pensionabile, di cui all'articolo 6, qualora risulti inferiore oppure superiore ai rispettivi importi minimo o massimo sottoindicato, deve essere così modificata:

— la retribuzione inferiore all'importo minimo è maggiorata della corrispondente sottoindicata aliquota percentuale applicata sulla differenza tra l'importo minimo e la retribuzione predetta;

— la retribuzione superiore all'importo massimo è diminuita dei nove decimi della differenza tra la retribuzione e l'importo predetti.

Data di riferimento della retribuzione annua contributiva ovvero dello stipendio o salario pensionabile		Aliquota percentuale	Importi in lire		Data di riferimento della retribuzione annua contributiva ovvero dello stipendio o salario pensionabile		Aliquota percentuale	Importi in lire	
dal	al		Minimo	Massimo	dal	al		Minimo	Massimo
fino al	31.1.918	53	2.500	19.000	1.9.946	31.5.947	66	67.000	600.000
1.2.918	30.4.919	53	3.000	25.000	1.6.947	31.10.948	66	89.000	900.000
1.5.919	31.12.923	53	5.100	32.000	1.11.948	30.6.949	65	117.800	1.200.000
1.1.924	31.3.939	63	7.200	52.000	1.7.949	30.6.951	65	129.500	1.320.000
1.4.939	31.3.940	67	7.400	55.000	1.7.951	31.12.951	57	215.100	1.880.000
1.4.940	21.8.942	67	8.100	60.000	1.1.952	31.12.953	57	230.000	2.000.000
22.8.942	15.8.944	72	9.700	75.000	1.1.954	30.6.955	36	250.000	4.050.000
16.8.944	15.2.945	72	12.500	100.000	1-7-955	30.6.956	30	300.000	4.350.000
16.2.945	30.9.945	72	18.200	150.000	1.7.956	31.12.957	25	360.000	4.770.000
1.10.945	31.8.946	73	34.500	330.000					

2. – Le retribuzioni annue contributive, ovvero gli stipendi o salari pensionabili, di cui all'articolo 6, eventualmente modificati in applicazione del n. 1), si moltiplicano per i corrispondenti coefficienti dell'annessa tabella.

3. – Per ciascuna pensione, si attribuisce al servizio utile, come retribuzione annua contributiva costante, il maggiore tra i prodotti determinati in applicazione del n. 2).

4. – La retribuzione annua pensionabile costante indicata nell'articolo 6 si ottiene detraendo dalla retribuzione annua contributiva costante di cui al n. 3) un importo variabile con il servizio utile. Tale importo è pari:

— a lire 60.000, per i casi di servizio utile non eccedente i 40 anni;

— a lire 56.649, 53.507, 50.558, 47.787, 45.184, 42.735, 40.430, 38.260, 36.215, rispettivamente, per i casi di servizio utile di anni 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

— a lire 34.287, per i casi di servizio utile non inferiore ai 50 anni.

TABELLA II

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

Anni utili di servizio	Epoca di riferimento dello stipendio o salario pensionabile ovvero della retribuzione annua contributiva								
	fino al 31-1-18	Dal 1-2-18 al 30-4-19	Dal 1-5-19 al 31-12-23	Dal 1-1-24 al 31-3-39	Dal 1-4-39 al 31-3-40	Dal 1-4-40 al 21-8-42	Dal 22-8-42 al 15-8-44	Dal 16-8-44 al 15-2-45	Dal 16-2-45 al 30-9-45
0	247,926	198,341	152,570	80,300	78,540	71,401	58,795	42,570	28,380
1	247,476	197,981	152,293	80,154	78,383	71,258	58,677	42,493	28,328
2	243,869	195,095	150,073	78 986	77.205	70,187	57,795	41,873	27,916
3	239,813	191,850	147,577	77,672	75,948	69,045	56,855	41,177	27,451
4	235,755	188,604	145,080	76,358	74,692	67,902	55,914	40,480	26,987
5	231,924	185,539	142,722	75,117	73,435	66,760	54,973	39,822	26,548
6	228,318	182,654	140,503	73,949	72,335	65,760	54,150	39,203	26,135
7	224,938	179,950	138,423	72,854	71,236	64,761	53,327	38,623	25,748
8	221,330	177,064	136,203	71,686	70,136	63,761	52,504	38,003	25,336
9	218,176	174,541	134,262	70,664	69,115	62,833	51,740	37,462	24,974
10	215,020	172,016	132,320	69,642	68,094	61,905	50,975	36,920	24.613
11	213,216	170,573	131,210	69,058	67,537	61.398	50,558	36,610	24,407
12	211,414	169,131	130,101	68,474	66,973	60,886	50,136	36,301	24,200
13	210,060	168,048	129,268	68,036	66,552	60,503	49 821	36,068	24,046
14	209,385	167,508	128,852	67,817	66,295	60,269	49,628	35,952	23,968
15	208,709	166,967	128,436	67,598	66,109	60,100	49,489	35,836	23,891
16	208,484	166.787	128,298	67,525	65,995	59,996	49,404	35,798	23,865
17	208,033	166.426	128,020	67,379	65,888	59,899	49,324	35,720	23,813
18	207,583	166,066	127,743	67,233	65,767	59,789	49,233	35,643	23,762
19	207,356	165,885	127,604	67,160	65,645	59,678	49,142	35,604	23,736
20	206,906	165,525	127,327	67,014	65.524	59,568	49,051	35,527	23,684
21	206,455	165,164	127,049	66,868	65,395	59,451	48,955	35,449	23,633
22	206,230	164,984	126,911	66,795	65,345	59,406	48,917	35,411	23,607
23	205,779	164,623	126,633	66,649	65,217	59,289	48,821	35,333	23,555
24	205,553	164,442	126,494	66,576	65,160	59,237	48,778	35,294	23,530
25	205,103	164,082	126,217	66,430	65,017	59,107	48,672	35,217	23,478
26	204,653	163,722	125,940	66,284	64,874	58,977	48,565	35,140	23,426
27	203,751	163,001	125,385	65,992	64,560	58,692	48,329	34,985	23,323
28	202,849	162,279	124,830	65,700	64,317	58,471	48,148	34,830	23,220
29	201,496	161,197	123,998	65,262	63,824	58,023	47.779	34,598	23,065
30	200,145	160,116	123,166	64,824	63,403	57,640	47,464	34.366	22,910
31	198,115	158,492	121.917	64,167	62 811	57,101	47,020	34,017	22,678
32	196,313	157,050	120,808	63,583	62 204	56,550	46,566	33,708	22,472
33	194,284	155,427	119,559	62,926	61,597	55,998	46,111	33,359	22,240
34	192,481	153,985	118,450	62,342	60 976	55,433	45,646	33,050	22,033
35	190,454	152,363	117,202	61,685	60,354	54,868	45,181	32,702	21,801
36	188,424	150,739	115 953	61.028	59.719	54,291	44,706	32 353	21,569
37	186,621	149,297	114,844	60,444	59,084	53.713	44,230	32,044	21,362
38	184,593	147,674	113,595	59,787	58,519	53,200	43,808	31,695	21,130
39	182,564	146,051	112,347	59,130	57.870	52.610	43,321	31,347	20,898
40	180,310	144,248	110.960	58.400	57,120	51,928	42,760	30,960	20,640
41	170,242	136,194	104.765	55,139	53,931	49,029	40,373	29,232	19 488
42	160.799	128,639	98.954	52.081	50,940	46,309	38,133	27,610	18,407
43	151,937	121,550	93,500	49,211	48,132	43,757	36,032	26,089	17,393
44	143,611	114,889	88,376	46,514	45,495	41,359	34,057	24,659	16,440
45	135,787	108,630	83,561	43.980	43,016	39,106	32,202	23,316	15,544
46	128,427	102,742	79,032	41,596	40.685	36,987	30,457	22,052	14,701
47	121,501	97,201	74.770	39.353	38.490	34,992	28,814	20,863	13,909
48	114,979	91,983	70,756	37,240	36,424	33,113	27,267	19,743	13.162
49	108,833	87,067	66,975	35,250	34,477	31,344	25,810	18,688	12,459
50	103,041	82,433	63,410	33,374	32,642	29,675	24,436	17,693	11,795

Segue: TABELLA II

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE ANNUA COSTANTE DA ATTRIBUIRE AL PENSIONATO PER TUTTO IL SERVIZIO UTILE

Epoca di riferimento dello stipendio o salario pensionabile ovvero della retribuzione annua contributiva										Anni utili di servizio
Dal 1°-10-45 al 31-8-46	Dal 1°-9-46 al 31-5-47	Dal 1°-6-47 al 31-10-48	Dal 1°-11-48 al 30-6-49	Dal 1°-7-49 al 30-6-51	Dal 1°-7-51 al 31-12-51	Dal 1°-1-52 al 31-12-53	Dal 1°-1-54 al 30-6-55	Dal 1°-7-55 al 30-6-56	Dal 1°-7-56 al 31-12-57	
13,640	6,325	4,785	3,740	3,410	2,530	2,365	1,169	1,086	1,000	0
13,615	6,312	4,776	3,733	3,404	2,525	2,360	1,166	1,084	0,998	1
13,417	6,217	4,707	3,679	3,354	2,489	2,325	1,149	1,068	0,983	2
13,194	6,116	4,628	3,618	3,298	2,447	2,287	1,130	1,050	0,967	3
12,970	6,015	4,550	3,556	3,243	2,406	2,249	1,111	1,033	0,951	4
12,760	5,914	4,476	3,499	3,190	2,367	2,211	1,093	1,016	0,935	5
12,561	5,825	4,407	3,444	3,140	2,330	2,178	1,076	1,000	0,921	6
12,375	5,737	4,341	3,393	3,094	2,295	2,145	1,060	0,985	0,907	7
12,177	5,648	4,272	3,339	3,044	2,259	2,112	1,044	0,970	0,893	8
12,003	5,566	4,211	3,291	3,001	2,226	2,081	1,029	0,956	0,880	9
11,830	5,484	4,150	3,244	2,957	2,194	2,050	1,013	0,942	0,867	10
11,730	5,439	4,115	3,216	2,933	2,176	2,034	1,005	0,934	0,856	11
11,631	5,394	4,080	3,189	2,908	2,157	2,017	0,997	0,926	0,845	12
11,557	5,360	4,054	3,169	2,889	2,144	2,004	0,990	0,920	0,836	13
11,520	5,339	4,041	3,159	2,880	2,137	1,996	0,986	0,917	0,829	14
11,482	5,324	4,028	3,148	2,871	2,130	1,991	0,984	0,914	0,823	15
11,470	5,315	4,024	3,145	2,868	2,128	1,987	0,982	0,913	0,818	16
11,445	5,306	4,015	3,138	2,861	2,123	1,984	0,980	0,911	0,813	17
11,420	5,296	4,006	3,131	2,855	2,118	1,980	0,979	0,910	0,808	18
11,408	5,287	4,002	3,128	2,852	2,116	1,977	0,977	0,908	0,803	19
11,383	5,277	3,993	3,121	2,846	2,111	1,973	0,975	0,906	0,798	20
11,358	5,266	3,985	3,114	2,840	2,107	1,969	0,973	0,904	0,793	21
11,346	5,262	3,980	3,111	2,837	2,105	1,968	0,972	0,904	0,789	22
11,321	5,252	3,972	3,104	2,830	2,100	1,964	0,970	0,902	0,784	23
11,309	5,247	3,967	3,101	2,827	2,098	1,962	0,970	0,901	0,780	24
11,284	5,236	3,959	3,094	2,821	2,093	1,958	0,968	0,899	0,775	25
11,259	5,224	3,950	3,087	2 815	2,088	1,953	0,965	0,897	0,770	26
11,210	5,199	3,932	3,074	2,802	2,079	1,944	0,961	0,893	0,763	27
11,160	5,180	3,915	3,060	2,790	2,070	1,937	0,957	0,890	0,757	28
11,086	5,140	3,889	3,040	2,771	2,056	1,922	0,950	0,883	0,748	29
11,011	5,106	3,863	3,019	2,753	2,042	1,909	0,944	0,877	0,740	30
10,900	5,058	3,824	2,989	2,725	2,022	1,891	0,935	0,869	0,730	31
10,800	5,009	3,789	2,961	2,700	2,003	1,873	0,926	0,860	0,720	32
10,689	4,961	3,750	2,931	2,672	1,983	1,855	0,917	0,852	0,710	33
10,590	4,911	3,715	2,904	2,647	1,964	1,836	0,907	0,843	0,700	34
10,478	4,860	3,676	2,873	2,620	1,944	1,817	0,898	0,835	0,690	35
10,366	4,809	3,637	2,842	2,592	1 923	1,798	0,889	0,826	0,680	36
10,267	4,758	3,602	2,815	2,567	1,904	1,779	0,879	0,817	0,670	37
10,156	4,713	3,563	2,785	2,539	1,884	1,762	0,871	0,809	0,661	38
10,044	4,660	3,524	2,754	2,511	1,863	1,743	0,861	0,800	0,651	39
9,920	4,600	3,480	2,720	2,480	1,840	1,720	0,850	0,790	0,640	40
9,367	4,344	3,286	2,569	2,342	1,738	1,624	0 803	0,746	0,605	41
8,847	4,103	3,104	2,426	2,212	1,641	1,534	0,759	0,705	0,571	42
8,359	3,877	2,933	2,292	2,090	1,551	1,450	0,717	0,666	0,540	43
7,901	3,664	2,772	2,167	1,976	1,466	1,370	0,677	0,630	0,510	44
7,471	3,465	2,621	2,049	1,868	1,386	1,296	0,641	0,595	0,482	45
7,066	3,277	2,479	1,938	1,767	1,311	1,226	0,606	0,563	0,456	46
6,685	3,100	2,345	1,833	1,672	1,240	1,160	0,573	0,533	0,432	47
6,326	2,934	2,220	1,735	1,582	1,174	1,097	0,543	0,504	0,409	48
5,988	2,777	2,101	1,642	1,497	1,111	1,039	0,514	0,477	0,387	49
5,669	2,629	1,989	1,555	1,418	1,052	0,983	0,486	0,452	0,366	50

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA III

1. – Nei casi di servizi simultanei, ai fini della determinazione della pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai sensi dell'articolo 7, si calcolano, separatamente e con riferimento alla data di cessazione che ha dato luogo al trattamento di pensione originario:

a) la pensione teorica relativa al servizio di maggiore durata, con le norme stabilite dagli articoli 5 e 6;

b) le pensioni teoriche relative ai rimanenti servizi, con le norme di cui alla lettera *a*) assumendo, però, come retribuzione annua pensionabile costante quella contributiva definita al n. 3) delle norme annesse alla tabella II.

2. – La pensione teorica per i complessivi servizi è pari alla pensione teorica di maggiore importo tra quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) del n. 1), aumentata dei prodotti che si ottengono applicando alle rimanenti pensioni teoriche indicate alle citate lettere *a*) e b) i rispettivi coefficienti dell'annessa tabella. Tali coefficienti si considerano pari ad uno, in qualsiasi caso di servizio utile, qualora la retribuzione annua contributiva presa a base per la determinazione della pensione teorica si riferisca a data non anteriore al 1° luglio 1956.

TABELLA III

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE TEORICA NEI CASI DI SERVIZI SIMULTANEI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7

Anni di servizio utile	Epoca cui si riferisce o stipendio o salario pensionabile ovvero a retribuzione annua contributiva preso a base per la determinazione della pensione teorica		Anni di servizio utile	Epoca cui si riferisce lo stipendio o salario pensionabile ovvero la retribuzione annua contributiva preso a base per la determinazione della pensione teorica	
	Anteriore al 1° gennaio 1954	dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956		Anteriore al 1° gennaio 1954	dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1956
fino a 10	0,410	0,991	26	0,384	0,910
11	0,408	0,986	27	0,382	0,905
12	0,406	0,980	28	0,381	0,901
13	0,405	0,975	29	0,379	0,896
14	0,403	0,970	30	0,378	0,892
15	0,401	0,964	31	0,376	0,887
16	0,400	0,959	32	0,375	0,883
17	0,398	0,954	33	0,373	0,878
18	0,396	0,949	34	0,372	0,874
19	0,395	0,944	35	0,370	0,869
20	0,393	0,939	36	0,369	0,865
21	0,391	0,934	37	0,367	0,861
22	0,390	0,929	38	0,366	0:856
23	0,388	0,924	39	0,365	0,852
24	0,387	0,920	40 o più	0,363	0,848
25	0,385	0,915			

Metto ai voti l'allegato testè letto.

(*È approvato*).

Comunico alla Commissione che è stato presentato, dai senatori Valmarana e Fiore, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione invita il Governo a predisporre un provvedimento inteso a comprendere nella retribuzione annua contributiva di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e agli articoli 15 e 16 del presente disegno di legge — con effetto dal 1° gennaio 1960 — anche l'indennità di carica e di grado ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (616)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *relatore*. La disciplina legislativa dello stato giuridico e dell'avanzamento del personale militare della Guardia di finanza è stata sempre uniformata, tradizionalmente, a quella in vigore nel tempo per il personale militare dell'Esercito — Arma dei carabinieri — salvo i necessari adattamenti imposti da esigenze ordinative proprie del Corpo.

E infatti, come è accennato nella relazione governativa al disegno di legge in esame, in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali di finanza ancor oggi si applicano le disposizioni all'uopo emanate per l'Esercito nel 1934 e nel 1935; si soggiunge che in materia di stato giuridico dei sottufficiali la nuova legge n. 599 del 1954 intervenuta per l'Esercito, Marina e Aeronautica, ha già trovato estensione al Corpo per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260.

Per gli ufficiali l'aggiornamento delle disposizioni ad essi applicabili ha subìto una lunga sosta: prima, a causa del tempo di guerra, non si ritenne opportuno di por mano a modifiche in una materia così delicata; successivamente si preferì attendere che il Ministero della difesa attuasse le riforme che erano state preannunziate; e, infine, verificatosi anche tale evento, si ritenne opportuno di far precedere il riassetto ordinativo della Guardia di finanza alla risoluzione degli altri problemi concernenti il Corpo.

Perciò subito dopo l'emanazione della legge 23 aprile 1959, n. 189, che stabilisce il nuovo ordinamento della Guardia di finanza, venne presentato il progetto ora all'esame sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali, il quale s'inquadra nel complesso dei provvedimenti, più volte annunciati dal Governo, che vengono predisposti per dare alla Guardia di finanza una organica e sistematica base legislativa.

Di ciò si sente l'assoluta necessità, perchè, nella carenza di una revisione generale, si è dovuto provvedere di volta in volta alla adozione di parziali ritocchi che hanno reso oltremodo intricato lo stato attuale della legislazione e hanno introdotto varianti non sempre conseguenti ai princìpi ispiratori delle norme originarie.

Il sistema, tradizionalmente usato per rendere applicabili alla Guardia di finanza le disposizioni dell'Esercito, è quello di dichiarare con legge quali di esse sono estese al Corpo, indicando nel contempo gli eventuali adattamenti resi necessari.

Anche nel caso in esame viene seguìta tale procedura.

In materia di stato giuridico l'estensione alla Guardia di finanza della legge 10 aprile 1954, n. 113, è integrale

L'unica variante di qualche rilievo riguarda il limite di età per la cessazione dal servizio che per alcuni gradi è già in atto più

elevato di quello stabilito per i carabinieri, come risulta dal raffronto seguente:

	Carabinieri	Guardia di finanza
Colonnello . . .	58	60
Ten. colonnello . .	56	58
Maggiore	55	56
Capitano	52	54
Subalterni . . .	50	52

Si deve soggiungere che in parte la predetta legge n. 113 è stata già estesa alla Guardia di finanza con le leggi 9 aprile 1955, n. 278, 4 febbraio 1958, n. 56, e 27 febbraio 1958, n. 205, concernenti il trattamento economico degli ufficiali che cessano dal servizio permanente.

Per il resto le nuove disposizioni sullo stato giuridico confermano sostanzialmente quelle precedenti, senza apportarvi modificazioni di rilievo.

In materia di avanzamento il disegno di legge in esame, pur estendendo alla Guardia di finanza le disposizioni vigenti per i carabinieri, vi apporta alcune modifiche, consistenti soprattutto nella esclusione del sistema di avanzamento normalizzato, basato su promozioni in numero fisso annuale e sulla formazione di vacanze obbligatorie; sistema che nel momento attuale non è parso ancora confacente al particolare ordinamento del Corpo. Si auspica tuttavia che il Corpo in un prossimo futuro possa adeguarsi al sistema vigente per gli ufficiali delle altre Forze armate

Le altre poche modifiche, rispetto alla legge n. 1137 del 1955, sono esclusivamente di natura tecnica e cioè imposte dalla situazione dei quadri del Corpo e dai particolari aspetti della sua struttura e saranno illustrate in sede di discussione degli articoli.

Tengo a precisare che a proposito dei limiti di età si tratta di una differenza già in atto tra Carabinieri e Guardia di finanza, come d'altra parte risulta dallo specchio letto poc'anzi e noi nel provvedimento in esame conserviamo questa differenza.

P R E S I D E N T E . Si è sicuri che viene conservata la differenza e che non si fa nulla in più?

B O S C O , *relatore*. Risulta anche dalla relazione.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso assicurare che la differenza è già in atto e che non si tratta di una innovazione.

P R E S I D E N T E . Ho chiesto tale conferma perchè in questa materia se si apre uno spiraglio o si costituisce un precedente, è poi difficile fermarsi e bisogna lasciar passare tutto.

B O S C O , *relatore*. Leggo a questo proposito il parere della 4ª Commissione (Difesa), che dice testualmente:

« La legge rispondendo a finalità differenti si discosta intieramente dalla legge di avanzamento delle tre Forze armate (legge n. 1137 del 12 novembre 1955) in quanto non accetta il concetto della vacanza obbligatoria.

Rinunzia così ai due obbiettivi principali perseguiti dalla n. 1137 sopracitata e cioè: *a*) normalizzazione delle carriere; *b*) selezione Pende a far progredire di ogni blocco presentato alla valutazione non gli idonei, ma i migliori fra gli idonei.

È chiaro che col blando sistema di scelta adottato e col rinunziare alla vacanza obbligatoria, la maggior parte del personale sarà eliminato col cieco criterio del limite di età.

I concetti di normalizzazione e di scelta furono adottati, non senza molti contrasti, per le Forze armate: è probabile che tali necessità non siano altrettanto sentite nella Guardia di finanza oppure che i contrasti abbiano addirittura impedito di adottare procedimenti simili a quelli della legge numero 1137 ».

Per le Forze armate, e anche per i Carabinieri, in atto vi è un sistema di avanzamento che si chiama delle « vacanze obbligatorie » per assicurare ai migliori dei gradi antecedenti la possibilità di essere promossi al grado superiore. Ogni anno, od ogni due anni, vengono stabilite delle vacanze obbligatorie mediante il collocamento in soprannumero e a disposizione degli ufficiali idonei all'avanzamento, ma non iscritti in quadro.

Nell'Esercito, dopo molte perplessità, si è adottato il sistema che è veramente innovatore, che mentre consente agli ufficiali superiori di attendere i limiti di età con il grado raggiunto, viene automaticamente a far posto obbligatoriamente agli ufficiali dei gradi inferiori.

Nella relazione non appaiono i motivi specifici che hanno consigliato e consigliano la adozione del sistema delle vacanze obbligate, ma mi sono preoccupato di assumere informazioni e chiarimenti al Comando generale del Corpo, che pienamente giustificano e mi sembrano anche convincenti. Tra l'altro si assicura che gli ufficiali in soprannumero e poi posti a disposizione trovano più facilmente impiego per il numero notevole di possibilità che esistono nell'Esercito in loro favore, di spostare ufficiali in uffici e comandi; mentre l'ufficiale della Guardia di finanza posto a disposizione non potrebbe trovare altro impiego che quello denominato di « cartolai », che è quanto dire stare a casa e prendere lo stipendio: ciò che è oltretutto avvilente ed umiliante.

Come avrete rilevato, ho voluto inserire nella mia relazione un voto: che per quanto possibile, in avvenire, si tenda anche per le Guardie di finanza ad armonizzare il sistema di avanzamento con quello vigente adottato per tutti gli ufficiali delle altre Forze armate. La situazione è questa: i *beati possidentes* che si trovano ai gradi alti non hanno interesse ad applicare le vacanze obbligatorie, perchè perderebbero le funzioni pur rimanendo a quel grado, mentre quelli che stanno sotto premono perchè il sistema venga senz'altro attuato: è un conflitto di interessi contrapposti che va risolto con la maggiore utilità del Corpo e per la pubblica Amministrazione. Marina, Esercito ed Aeronautica che già hanno in atto tale sistema, ne hanno dimostrato l'alta utilità e i notevoli vantaggi.

Ritengo pertanto che la Commissione possa approvare tranquillamente il disegno di legge che è al suo esame e che ho avuto lo onore di illustrare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al solito, quando è relatore il senatore Bosco, il rappresentante del Governo ha poco da dire, perchè il problema risulta già trattato in maniera assolutamente completa. La questione di fondo, nel caso in esame, è rappresentata dalla diversità del sistema di avanzamento fra quello seguito per la Guardia di finanza, nel disegno di legge in esame consacrato, e quello dell'Esercito e dei Carabinieri. Le ragioni di questa diversità sono già state illustrate dal relatore, e io credo che non sia necessario da parte mia ritornare sulle osservazioni di fondo da lui fatte. Desidero però mettere l'accento sul secondo motivo, che è quello che si basa sulla preoccupazione che, non estendendo anche alla Guardia di finanza il sistema vigente per l'Esercito, coloro che si trovano in un grado inferiore, di fronte ai giovani ufficiali di grado superiore non possono avere quello sviluppo di carriera cui, viceversa, hanno diritto di aspirare. Ed è su questo punto che io intendo richiamare ancora una volta l'attenzione della Commissione, e cioè sul fatto che — dato l'ordinamento della Guardia di finanza, e il numero degli ufficiali che essa comprende — le vacanze che si verificano normalmente sono in numero tale da togliere questa preoccupazione, almeno allo stato attuale, agli ufficiali di grado inferiore che aspirino all'avanzamento. Dirò piuttosto che la Guardia di finanza si è sempre trovata indietro di qualche anno nelle leggi di avanzamento che sono state promosse e approvate per l'Esercito. E forse questo essersi trovata in ritardo di qualche anno ha giovato, nel senso che le leggi di avanzamento non sempre rappresentano provvedimenti privi di dimenticanze se non proprio di ingiustizie, in quanto il legislatore non è sempre in grado di prevedere le conseguenze dell'atto che va ad approvare. Cosicchè arrivare in un secondo momento può anche giovare nel senso di tenere conto degli effetti dei provvedimenti che già sono diventati leggi dello Stato. Tanto più in questo caso, in cui il sistema introdotto per l'Esercito e i Carabinieri indubbiamente destò molte perplessità nello stesso legislatore, per seguire una via piuttosto che un'altra. E anche oggi nello stesso ambito dell'Esercito non tutti sono concordi che sia stato un bene: vi sono quelli i quali ritengono

che il provvedimento rappresenti il *non plus ultra*, altri che si ritengono sacrificati. Ora, tenendo conto di questa situazione, delle difficoltà cioè incontrate e che si incontrano in sede di provvedimento già approvato per lo Esercito, e soprattutto del fatto che vi è la certezza che non si avrà nell'ambito della Guardia di finanza una deficienza nello sviluppo delle carriere, io penso che la Commissione possa tranquillamente approvare il disegno di legge in esame anche se non è perfettamente adeguato al sistema di avanzamento attuato per l'Esercito.

Le altre disposizioni sono di natura tale che non richiedono spiegazioni: la lettura stessa degli articoli dimostrerà la necessità di introdurre le disposizioni stesse. Il punto essenziale da ribadire era quello stesso ampiamente trattato dal relatore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro della difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente articolo 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

(*È approvato*).

Art. 3.

La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza dalle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO I

STATO DEGLI UFFICIALI

CAPO I

Ufficiali in congedo

Art. 4.

Il divieto posto dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, numero 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, all'esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

B O S C O, *relatore*. Questa sancita dallo articolo 4 è una norma molto importante.

A titolo di chiarimento ritengo opportuno ricordare che feci inserire nello stato giuridico del personale dell'Esercito la norma che l'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con la

Amministrazione militare. Ciò allo scopo di evitare che eventuali rapporti di amicizia che si vengono a determinare possano aprire la porta, illecitamente, a sviluppi civili futuri. Ritengo quindi che sia giusto e opportuno riportare tale norma anche per le altre specialità delle Forze armate. Per quanto riguarda il caso in esame, proporrei di aggiungere la parola « qualsiasi » dopo le parole « all'esercizio di ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accede ai concetti e alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

CAPO II

Disciplina

Art. 5.

Il consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.

Il consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo è presieduto da un generale di divisione.

In caso d'indisponibilità di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

(*È approvato*).

Art. 6.

Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro della difesa.

In tal caso concorrono a formare il Consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro delle finanze o dal Comandante generale, a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'articolo 79 della legge anzidetta.

Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il Presidente.

(*È approvato*).

TITOLO II

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

CAPO I

Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento

Art. 7.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei generali di brigata. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli uffi-

ciali aventi grado da sottotenente a colonnello. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dai generali di divisione e di brigata della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

CAPO II

Valutazione per l'avanzamento

Art. 8.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;

d) esercizio del comando, benemerenze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

BOSCO, *relatore*. Fra gli elementi relativi alla valutazione per l'avanzamento, sono elencati:

a) *qualità morali, di carattere e fisiche*. Questa dizione è ripresa dalla legge usuale. Poi viene:

b) *doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti*.

Io sottopongo al Governo, senza farne una proposta formale, l'invito a tener conto, nell'avanzamento degli ufficiali, della cultura.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel valutare la cultura uno degli elementi deriva dalla laurea; perchè si dice che una persona ha una cultura non indifferente quando ha una laurea.

TRABUCCHI. Mi pare che nel punto *b*) siano insiti due concetti: doti intellettuali e di cultura, che sono di natura generale; esami, corsi, esperimenti, che sono concetti specifici. E allora bisognerebbe riuscire a dividere in due detto alinea: *b*-1) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai titoli accademici; *b*-2) risultati di corsi, esami, esperimenti in materie specifiche.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, sono due concetti, ma io il concetto della laurea non lo farei rientrare nella seconda parte della lettera *b*), perchè la seconda parte della lettera *b*) vuole il particolare riguardo sulla cultura specifica per le funzioni dell'ufficiale, mentre il farlo rientrare nelle doti di cultura non troverebbe da parte mia nessuna difficoltà, se si riesce a trovare la formula, dimodochè il « particolare riguardo » rimarrebbe limitato ai corsi, esami ed esperimenti.

TRABUCCHI. *b*-1) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai titoli accademici; *b*-2) doti di cultura specifica con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.

BERTOLI. La cultura è sempre generale.

TRABUCCHI. Allora dire: *b*-2) frequenza a corsi, esami ed esperimenti e risultati relativi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella cultura è compresa la laurea. Però un ufficiale può aver preso una laurea e non avere nessuna dote particolare per l'avanzamento di grado nella Guardia di finanza. Quindi è escluso che si abbia « particolare riguardo » alla laurea che può non avere alcuna influenza sulla specificità della cultura acquistata nel corso di esami ed esperimenti. Nella cultura generale io non ho difficoltà a introdurre come elemento valutabile la laurea, pur che se ne trovi la forma; per quanto personalmente ritengo che nel valutare la cultura è indubbio che si tien conto della laurea che è stata conseguita. Ad ogni modo, se si vuol fare un auspicio, ne terrò conto.

BOSCO, *relatore*. Allora formulo il seguente voto: « Sull'articolo 8 la Commissione finanze e tesoro esprime il voto che la Commissione di avanzamento tenga conto del possesso, da parte dell'ufficiale, di titoli accademici aventi attinenza con le funzioni del Corpo ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(*È approvato*).

Metto ai voti la raccomandazione proposta dal relatore.

(*È approvata*).

CAPO III

Disposizioni relative alla valutazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 9

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli, e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

Qualora nel corso dell'anno di validità di un quadro di avanzamento si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finchè vi sono ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

(*È approvato*).

CAPO IV

Promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo

Art. 10.

Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dell'anno successivo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.

(*È approvato*).

CAPO V

Avanzamento per meriti eccezionali

Art. 12.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta è direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.

BOSCO, *relatore*. C'è una limitazione nella Guardia di finanza che non si spiega perchè per legge per qualunque grado si può far luogo all'avanzamento per meriti eccezionali. Al contrario, qui si prevede lo avanzamento fino al grado di tenente colonnello e si esclude per il Comandante della Legione. Anche il Corpo lo desidererebbe, tanto più che la promozione per meriti eccezionali è circondata di tali garanzie che se ne fa una ogni tre anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

CAPO VI

Avanzamento nei vari gradi

Art. 13.

I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera *b*), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(*È approvato*).

CAPO VII

Vantaggi di carriera

Art. 14.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 3 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, espresso a maggioranza di voti.

(*È approvato*).

CAPO VIII

Avanzamento in tempo di guerra

Art. 15.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, formulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

(*È approvato*).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.

La posizione di « fuori quadro » e di « fuori organico » e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

(*È approvato*).

Art. 17.

Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

(*È approvato*).

Art. 18.

La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento.

Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.

(*È approvato*).

Art. 19.

Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni dalla presente legge o da altre leggi con cui è stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113.

(*È approvato*).

Art. 20.

Oltre quanto è stabilito dal precedente articolo 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.

I termini del 31 dicembre 1955, del 1° gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1° gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dall'articolo 144.

Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 è sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri e per la valutazione degli ufficiali da iscrivervi si osservano le norme precedentemente in vigore.

Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370, contenuto negli articoli 142, 145, 146, 147, 150 e 178, è sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni.

Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, contenuto nell'articolo 178, è sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.

(*È approvato*).

Art. 21.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall'articolo 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano già acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.

L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non può oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale già di lui più anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamento a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano già titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilità di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.

(*È approvato*).

Art. 22.

I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84.

CONTI. Io proporrei un emendamento che riguarda i capitani. L'articolo parla di tenenti colonnelli e maggiori; vorrei fare una

aggiunta per i capitani. I capitani della Guardia di finanza, esclusi dall'avanzamento per giudizio negativo, rimangono in servizio solamente per altri quattro anni; dopo di che vengono congedati. Per il combinato disposto dell'articolo 1 con la legge dell'Esercito, da ora in avanti anche i capitani non dichiarati idonei per l'avanzamento, rimangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età; cosa che non avveniva fino ad ora. Con questa legge si consente che i capitani della Guardia di finanza esclusi dall'avanzamento restino in servizio fino al limite di età: questo va benissimo. Ma nel frattempo, in virtù della legge 27 febbraio 1955, n. 84, ci sono dei capitani che stanno per finire proprio i quattro anni di servizio dopo l'esclusione dai quadri di avanzamento. Quindi, nel limite di qualche giorno, ci saranno dei capitani favoriti ed altri no. E allora sarebbe una forma di generosità stabilire che i capitani esclusi dai quadri di avanzamento che al 1° luglio si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo, vi rimangano fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado. La Guardia di finanza sarebbe favorevole.

B O S C O, *relatore*. Io non capisco l'utilità dell'emendamento, perchè non si è voluto estendere questo trattamento che peggiora la carriera; in sostanza, i capitani rimangono in servizio permanente effettivo fino al raggiungimento dei limiti di età, mentre nelle norme transitorie si dice invece che « i tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono collocati a disposizione », eccetera. Per i capitani la disposizione di restare in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età c'è già nella legge che ha voluto assicurare a tutti gli ufficiali di poter arrivare almeno fino al grado di capitano. Anzi direi che con la successiva legge di avanzamento si deve fare in modo di arrivare al grado di tenente colonnello.

Inoltre si creerebbe un'altra grave sperequazione per coloro che sono andati già a casa, i quali chiederebbero un'altra disposizione di legge a loro favore.

C O N T I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Per l'avanzamento del maestro direttore di banda restano ferme le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 7 maggio 1949, n. 217.

(*È approvato*).

Art. 24.

Non si applicano agli ufficiali della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 114 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e negli articoli 46, 47, 48, 184 e 185 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*È approvato*).

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle Tabelle allegate al disegno di legge e riguardanti la carriera e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Ne do lettura:

TABELLA N. 1

LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DEGLI UFFICIALI DAL SERVIZIO PERMANENTE

GRADO	Età anni	NOTE
1	2	3
Generale di divisione .	64	L'ufficiale maestro direttore di banda cessa dal servizio permanente al compimento del 60° anno di età, ma successivamente può essere mantenuto in servizio permanente fino al compimento del 65° anno di età previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2ª e dal Comandante Scuole.
Generale di brigata .	62	
Colonnello .	60	
Tenente colonnello .	58	Gli ufficiali maestri di scherma, la cui categoria è conservata fino ad esaurimento ai sensi dell'articolo 18 della legge, cessano dal servizio permanente al compimento del 56° anno di età, ma successivamente possono essere mantenuti in servizio permanente fino al compimento del 60° anno di età, previo conforme giudizio, da rinnovarsi di anno in anno, di una commissione composta dal Comandante Generale, dal Comandante in 2ª e dal Comandante di Legione o Scuola da cui l'ufficiale dipende.
Maggiore	56	
Capitano .	54	
Subalterni . . .	52	

Metto ai voti la Tabella n. 1.

(*È approvata*).

TABELLA N. 2

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento
1	2	3
Generale di divisione	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di Zona o comando equipollente.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o comando equipollente o nella carica di Capo di S. M. del Comando Generale.
Ten. Colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso valutativo.
Maggiore	anzianità	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto.
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso di perfezionamento.
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (1).

(1) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Metto ai voti la Tabella n. 2.

(*È approvata*).

TABELLA N. 3

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera	Aliquote di organico per i gradi di (1)		
	Tenente	Capitano	Maggiore
1	2	3	4
Corso di perfezionamento. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20	1/10 dell'organico dei subalterni		
Corso superiore di Stato maggiore. Aver superato il corso		1/15 dell'organico del grado	1/10 dell'organico del grado
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre e aereo-navale, in servizi propri della Guardia di finanza:			
a) 180 giorni consecutivi (2) . . .	1/80 dell'organico del grado		
b) 180 giorni consecutivi, dopo di aver conseguito il titolo di cui alla lettera *a*) (2)	1/80 dell'organico del grado		
c) due ulteriori periodi di volo della durata ciascuno di 180 giorni consecutivi compiuti nel grado di capitano (2).		1/50 dell'organico del grado	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(2) I periodi di volo di cui alle lettere *a*) e *b*) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera *c*) debbono essere compiuti in anni solari diversi. In ciascun periodo di volo l'ufficiale deve aver compiuto almeno 30 missioni di cooperazione aereo-terrestre o aereo-navale e 60 ore di volo.

Metto ai voti la Tabella n. 3.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali » (174)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, il rappresentante del Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato. Il disegno di legge è pertanto rimesso all'esame dell'Assemblea ed il suo esame, proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi » (32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi: « Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

BENEDETTI. In data 5 febbraio 1959, dopo la discussione svoltasi dinanzi alla 5ª Commissione del Senato mi sono permesso di indirizzare al Ministero della sanità, Direzione generale degli affari generali e del personale, la seguente lettera:

« Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi " Modifica dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per consentire l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali ed ai laboratori di igiene e profilassi ", dopo aver ottenuto il parere favorevole delle Commissioni 1ª e 11ª che hanno leggermente modificato il titolo ed il testo, trasformandolo in una interpretazione autentica del terzo comma dello articolo 35, al fine di non danneggiare coloro che sono stati collocati a riposo dopo l'11 aprile 1955, ha trovato una decisa opposizione in sede di 5ª Commissione da parte del rappresentante del Tesoro, il quale sostiene che l'approvazione del disegno di legge in parola recherebbe un gravissimo danno alla Cassa pensioni dei sanitari per il distacco dalla stessa di 2.000 sanitari.

« I presentatori del disegno di legge, a nome proprio ed a nome dell'11ª Commissione, sostengono che le cifre fornite dagli Istituti di previdenza sono errate.

« Su tale punto controverso la 5ª Commissione ha sospeso ogni decisione in attesa di precisa documentazione da parte della Commissione 11ª.

« La 5ª Commissione ha mostrato di accettare, in linea di massima, l'impostazione data dall'ACIS, ora Ministero della Sanità, nell'accogliere il ricorso del dottor Mario Bernuzzi contro il provvedimento degli Istituti di previdenza che gli negava il passaggio dalla Cassa delle pensioni dei sanitari a quella dei dipendenti enti locali, ma ha subordinato ogni decisione ad una precisazione sul numero degli aventi diritto a tale passaggio.

« Si prega pertanto codesto Ministero di voler disporre una sollecita indagine in ogni provincia, a mezzo dei medici provinciali, per sapere quanti e quali siano i sanitari ai

quali sia inibito per disposizione di legge o regolamentari, di esplicare fuori servizio lo esercizio della libera professione.

« Va inteso che per " esercizio della libera professione " si intende anche la sola consulenza.

« Si chiede pertanto che per ogni provincia venga fornito nome e cognome dei colleghi, nonchè l'ufficio nel quale esplicano la loro attività e che si trovano nelle condizioni richieste.

« Tale indagine sarà comunicata da questa Commissione alla 5ª Commissione (Finanze e tesoro) per le decisioni di competenza ».

A questa lettera, in data 25 giugno il Ministro della sanità mi ha risposto inviandomi il risultato dell'inchiesta condotta provincia per provincia, dalla quale risulta che i medici — di cui dà il cognome e nome e l'ufficio nel quale esercitano in ogni provincia — sono in tutta Italia 353.

Visto dunque che il numero dei medici da iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali non è di duemila, ma di 353 soltanto, mi permetto chiedere alla 5ª Commissione — che aveva sospeso la discussione del provvedimento proprio in mancanza di questi dati — l'approvazione del disegno di legge nel senso da me proposto.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con tutto il rispetto per il senatore Benedetti, non posso senz'altro accettare i dati da lui forniti; giacchè i dati da noi esposti ci sono stati trasmessi dalla Cassa, la quale assume che ben duemila sanitari, con l'approvazione del disegno di legge in esame, dovrebbero uscire fuori dalla Cassa stessa provocando, naturalmente, un grave depauperamento e di conseguenza l'aumento delle contribuzioni da parte degli enti locali.

Ora, in questa incertezza, non chiedo che il provvedimento di legge sia rimesso in Aula, ma limito la richiesta ad un rinvio — anche perchè non ne vedo l'urgenza assoluta — in modo di avere il tempo per controllare i dati controversi.

PRESIDENTE. Dato che gli elementi forniti dal Ministero della sanità sono in contrasto con quelli accertati dalla Cassa, ritengo che sia opportuno accogliere la proposta del Sottosegretario di Stato per il tesoro di rinviare l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti e Lorenzi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,55.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari